



BURLONE CRISA'

DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI CONTABILI

CIRCOLARE N° 1 DEL 13.01.2020

LE PRINCIPALI NOVITA' FISCALI PER L'ANNO 2020

Il D.L. n. 124 del 26.10.2019 e la Legge 160 del 27.12.2019 (Legge di Bilancio 2020) apportano importanti modifiche per l'anno 2020. Vediamo le principali novità.

COMPENSAZIONI F24

A partire dal 2020 tutte le compensazioni effettuate con modello F24 dovranno passare dal canale Entratel o Fisconline.

COMPENSAZIONE CREDITI DI IMPOSTA

La **libera compensazione** anche per le imposte sui redditi potrà avvenire solo **fino a 5 mila euro annui**. Difatti, viene ora disposto che "La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, **per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.**" La novità riguarda i crediti maturati a decorrere dal **periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019**.

SCONTRINI TELEMATICI

Per i soggetti obbligati all'invio dei corrispettivi telematici, a partire dal 2020, non saranno applicate sanzioni in caso di invio tardivo dei corrispettivi se gli stessi verranno comunicati entro il mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione (restano fermi i termini di liquidazione dell'Iva). Tale moratoria sarà in vigore per il primo semestre 2020.

IPER E MAXI AMMORTAMENTO

Dal 2020 il meccanismo dell'iper e del super ammortamento viene sostituito da un credito d'imposta (rispettivamente dal 40% al 6% a seconda della tipologia di bene) da utilizzare in compensazione tramite modello F24 in 5 anni (3 se beni immateriali) per gli investimenti che abbiano i requisiti di Legge.

BOLLO FATTURE ELETTRONICHE

Se gli importi relativi ai bolli da apporre sulle fatture non superano i 1.000,00 euro annui potranno essere effettuati due versamenti semestrali (16/06 e 16/12).

ESTEROMETRO

L'invio dell'esterometro diventa trimestrale a decorrere dal 2020. Entro il 31/01/2020 dovrà essere inviata l'ultima comunicazione mensile per il 2019, il 1° trimestre 2020 scadrà invece il 30/04/2020.

MAXI APPALTI

A decorrere dal 01/01/2020 i committenti di appalti d'opera o di servizio superiori a 200.000,00 euro dovranno richiedere all'impresa appaltatrice copia del pagamento delle ritenute IRPEF. Le modalità sono ancora da chiarire.

LIMITE CONTANTI

A decorrere dal 01/07 fino al 31/12/2020 il nuovo limite per l'utilizzo di contanti verrà ridotto a 2.000,00 euro, a partire dal 01/01/2021 tale limitazione verrà ulteriormente ridotta a 1.000,00 euro.

RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA

Viene introdotta la possibilità di rivalutare i beni posseduti al 31/12/2019 applicando un'imposta sostitutiva del 12% per i beni ammortizzabili e del 10% per i beni non ammortizzabili.

RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI E TERRENI

Anche per il 2020 si riaprono i termini per la rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti al di fuori del regime d'impresa posseduti alla data del 01/01/2020. Il termine per la perizia è il 30 giugno 2020 e l'imposta sostitutiva viene stabilita per entrambe le rivalutazioni nella misura dell'11%.

LETTERE D'INTENTO

Dal prossimo 01/01/2020 l'esportatore abituale non avrà più l'obbligo di consegnare la dichiarazione d'intento al fornitore, unitamente alla copia della ricevuta di trasmissione telematica. Ciò significa che

l'esportatore abituale potrà comunicare l'avvenuta presentazione della dichiarazione al proprio fornitore anche con mezzi "informali" (ad esempio via mail).

Vengono inoltre soppressi alcuni adempimenti relativi all'emissione e al ricevimento delle dichiarazioni di intento (ad esempio, la numerazione progressiva e l'annotazione in apposito registro).

Le modalità operative per l'applicazione delle predette novità dovevano trovare attuazione in un apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge. Ad oggi tale provvedimento non è ancora stato approvato.

Nel dubbio si consiglia di continuare ad inviare ai propri fornitori le lettere d'intento corredate di ricevuta ed inserire nelle fatture emesse il numero di protocollo telematico.

CESSIONI INTRACOMUNITARIE

Dal 01/01/2020 cambiano le regole per considerare non imponibili le operazioni IVA intracomunitarie.

Per poter applicare la non imponibilità IVA, in caso di cessione di beni fra Stati UE, dovranno sussistere le seguenti condizioni:

- i beni sono ceduti a un altro soggetto passivo che agisce in uno Stato membro diverso da quello di spedizione;
- il soggetto passivo destinatario della cessione, è identificato ai fini dell'IVA in uno Stato membro (diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha inizio) e ha comunicato al cedente il proprio numero di identificazione IVA (verifica iscrizione VIES obbligatoria);
- presentazione modello INTRASTAT da parte del cedente.

FRINGE BENEFIT VEICOLI AZIENDALI

Viene ridefinita la disciplina relativa agli autoveicoli / motocicli / ciclomotori assegnati in uso promiscuo ai dipendenti. Ora, il fringe benefit tassabile è regolato da due discipline distinte. In particolare, per i veicoli concessi in uso promiscuo:

- con contratti stipulati fino al 30.6.2020 è confermata la tassazione nella misura del 30% dell'ammontare corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico ACI, al netto dell'eventuale trattenuta al dipendente (è applicabile l'art. 51, comma 4, TUIR nella versione in vigore fino al 31.12.2019);
- con contratti stipulati dall'1.7.2020 la percentuale applicabile all'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km risulta variabile in relazione alla classe di inquinamento del veicolo (di nuova immatricolazione) come di seguito specificato:

Emissione di CO2 del veicolo	% applicabile
Fino a 60 g/km	25%
Superiore a 60 g/km fino a 160 g/km	30%
Superiore a 160 g/km fino a 190 g/km	40% (50% per il 2021)
Superiore a 190 g/km	50% (60% per il 2021)

APPRENDISTI

Viene previsto uno sgravio pari al 100% contributi per l'assunzione di apprendisti delle micro imprese a partire dal 2020 (contattare i propri consulenti del lavoro per avere maggiori delucidazioni).

RIPRISTINO ACE

È confermata la soppressione già dal 2019 dell'agevolazione ex art. 2, commi da 1 a 8, DL n. 34/2019, c.d. "Decreto Crescita", ossia della tassazione agevolata degli utili reinvestiti (aliquota IRES 15%).

Contestualmente dal 2019 è ripristinata l'agevolazione ACE disciplinata dall'art. 1, DL n. 201/2011 e dall'art. 1, commi da 549 a 552, Finanziaria 2017.

Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è determinato applicando la percentuale pari all'1,3%.

BUONI PASTO MENSE AZIENDALI

Con la modifica della lett. c) del comma 2 dell'art. 51, TUIR è confermato che non concorrono alla formazione del reddito le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all'importo complessivo giornaliero di € 4 (buoni pasto cartacei) aumentato a € 8 se rese in forma elettronica (buoni pasto elettronici).

È confermata la non tassazione per:

- le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro o in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro / gestite da terzi;
- le indennità sostitutive, fino all'importo complessivo giornaliero di € 5,29, delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti:
 - ai cantieri edili;
 - ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo;
 - ad unità produttive ubicate in zone prive di strutture / servizi di ristorazione.

REGIME FORFETARIO

È confermata l'introduzione di una serie di modifiche al regime forfetario che restringono la platea dei soggetti interessati all'adozione dello stesso dal 2020. In particolare le modifiche riguardano le condizioni di

accesso / mantenimento del regime, con la conseguenza che molti soggetti forfetari nel 2019 dovranno “ritornare” dal 2020 al regime ordinario.

In sintesi è previsto:

- il mantenimento del limite di ricavi / compensi dell'anno precedente pari a € 65.000;
- la reintroduzione del limite (ora pari a € 20.000) relativo alle spese per lavoro (fino al 2018 fissato a € 5.000).

È nuovamente operante l'esclusione dal regime forfetario per i soggetti che possiedono redditi da lavoro dipendente / assimilati eccedenti € 30.000.

Sono pertanto penalizzati i dipendenti e i pensionati con redditi superiori al predetto limite i quali dal 2020 sono obbligati ad applicare il regime ordinario. È confermato che la limitazione non opera per i soggetti che hanno cessato il rapporto di lavoro; tuttavia si rammenta che il soggetto che cessa il rapporto di lavoro non può adottare il regime forfetario qualora operi prevalentemente nei confronti dell'ex datore di lavoro.

RAVVEDIMENTO OPEROSO IMU

Diventa possibile applicare la normativa del ravvedimento operoso anche ai tributi locali, quali ad esempio l'IMU, per cui era precedentemente precluso.

DEDUCIBILITA' IMU

La legge di Bilancio 2020 conferma per il 2019 la deducibilità dell'IMU relativa agli immobili strumentali nella misura del 50%.

TASI

Viene abolita la TASI, resta in vigore l'IMU.

DIVIETO FATTURAZIONE ELETTRONICA PER SPESE SANITARIE

Anche per il 2020 viene esteso il divieto di emettere fatture elettroniche per le spese di natura sanitaria effettuate nei confronti delle persone fisiche.

ONERI DETRAIBILI IN DICHIARAZIONE SOLO CON PAGAMENTI TRACCIATI

Per poter inserire nella propria dichiarazione dei **redditi le spese detraibili dal 2020 non si potranno più effettuare pagamenti in contanti**. Servirà necessariamente il pagamento mediante carte di credito/debito, bancomat, bonifico o assegni. Naturalmente il pagamento in contanti rimane ancora possibile solo che in tal caso le spese non saranno fiscalmente detraibili.

La norma che, ai soli fini della detrazione fiscale, vieta l'utilizzo del contante, richiama tutte le spese indicate nell'articolo 15 del Tuir ma anche quelle previste da altre disposizioni normative, per cui si tratta

ad esempio di spese per intermediazioni immobiliari per l'acquisto dell'abitazione principale, spese mediche e veterinarie, spese funebri, spese scolastiche, assicurazioni rischio morte, erogazioni liberali, iscrizione ragazzi ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi, affitti degli studenti universitari fuori sede, canoni di locazione per l'abitazione principale, abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, ecc.

Il testo della nuova norma aggiunge due eccezioni alla regola dei pagamenti tracciabili: spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici e le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Si raccomanda di conservare prova dei pagamenti tracciati per eventuali controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate.

SPESE VETERINARIE

In sede di approvazione con la modifica dell'art. 15, comma 1, lett. c-bis), TUIR, è previsto l'aumento da € 387,34 a € 500 della detrazione delle spese veterinarie (resta ferma la franchigia di € 129,11).

RIMODULAZIONE ONERI DETRAIBILI IN BASE AL REDDITO

Viene prevista la rimodulazione delle detrazioni per oneri in base al reddito del contribuente, assunto al netto del reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze, come segue:

- intero importo qualora il reddito complessivo non sia superiore a € 120.000;
- per la parte corrispondente al rapporto tra € 240.000, diminuito del reddito complessivo e € 120.000, qualora il reddito complessivo sia superiore a € 120.000.

La detrazione spetta per l'intero importo per le seguenti spese:

- interessi passivi prestati / mutui agrari (nel limite dei redditi dei terreni);
- interessi passivi mutui ipotecari per l'acquisto / costruzione dell'abitazione principale;
- spese sanitarie.

PAGAMENTI CON POS

E' stata cancellata la norma che prevedeva, a partire dal 01/07/2020, l'applicazione di sanzioni verso i soggetti che avessero rifiutato i pagamenti con carta di credito.

BONUS CASA

Vengono prorogate di un anno le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica (50/65%), ristrutturazione edilizia (50%), acquisto mobili ed elettrodomestici (50%) e bonus giardini (36%). Per poter usufruire del bonus mobili 2020 i lavori di ristrutturazione non possono essere iniziati prima del 2019.

BONUS FACCIATE

Detrazione del 90% per gli interventi, anche di sola pulitura o tinteggiatura, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici nelle zone ad alta densità abitativa.

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

A partire dal 01/07/2020 tutti i modelli dei Registratori Telematici dovranno essere configurati al fine di consentire la trasmissione dei dati necessari all'attuazione della lotteria che prevede l'estrazione di premi mensili per chi si farà rilasciare il nuovo scontrino fiscale digitale.

BONUS "ASILO NIDO"

È confermato, con riferimento ai nati dall'1.1.2016, il riconoscimento "a regime" (e non più, quindi, solo per determinate annualità) del bonus c.d. "asilo nido", ossia del buono:

- di € 1.500 a base annua e parametrato a 11 mensilità;
- per il pagamento delle rette dell'asilo nido pubblico / privato, nonché per forme di supporto presso la propria abitazione a favore dei bambini con età inferiore a 3 anni, affetti da gravi patologie croniche.

Inoltre, a decorrere dal 2020, il bonus è incrementato di:

- € 1.500 per i nuclei familiari il cui ISEE è pari o inferiore a € 25.000;
- € 1.000 per i nuclei familiari il cui ISEE è compreso tra € 25.001 e € 40.000.

Dal 2022 il relativo importo può essere rideterminato con uno specifico DPCM.

BONUS "BEBE"

Bonus esteso a tutti i nuovi nati (o adottati) da gennaio 2020, senza soglie di reddito. Verrà erogato per 12 mensilità, con importo variabile da 80 a 160 euro in base all'Isee del nucleo familiare.

Vi invitiamo a prendere contatto per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti.